



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 48

Prt.G. N. 0013668/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta, prot. n. 0013625/2021 del 06.08.2021, con la quale il Sig. Ierardi Giuliano, Legale rappresentante del Gruppo Folk Viggianese, comunica e contestualmente chiede l'occupazione temporanea dell'Arena Piscuolo per la manifestazione "Folk Festival" che si svolgerà il giorno 9 agosto c.a. con inizio alle ore 21:00;

Visto il Nulla Osta rilasciato dal Sindaco in data 06/08/2021;

Considerato che, al fine di consentire la regolare esecuzione dell'evento, e garantire la sicurezza stradale, occorre regolamentare l'area interessata dalla manifestazione durante lo svolgimento;

Visto l'art.7 decreto legislativo 285/92;

Visti gli artt. 5 comma 3, e 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Decreto Sindacale n. 06 del 18/05/2021 con cui si nominava il Mag.re Graziano Raffaele GIRELLI, Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.107 comma 3;

ORDINA

Per la causale indicata in premessa dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 09.08.2021:

- l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta nell'area denominata "Arena Piscuolo";
- Sono sospesi gli obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente in contrasto con il presente provvedimento;

AVVERTE

- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e la farà osservare nei modi in essa previsti.
- A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza stradale, non esime, il soggetto richiedente, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosce a vari titoli specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti all'attività posta in essere.
- L'Amministrazione Comunale è manlevata da responsabilità di qualunque titoli per danni che dovessero derivare a persone e /o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte e anche qualora il danno non derivi dall'inosservanze delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- Il richiedente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Viggiano, li 07 agosto 2021

D/A



Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Mag.re Graziano R. GIRELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93*